



IL TRIBUNALE DI SALERNO
III^ SEZIONE CIVILE

In nome del popolo Italiano

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Giudici:

Dott. Giorgio Jachia	Presidente
Dott. Giacomo Iannella	Giudice
Dott. Andrea Ferraiuolo	Giudice rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.11.18, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Avente ad oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c. (avverso l'ord. dep. 28.9.18 resa dal G.E. nell'ambito del procedimento esecutivo rg. n. 14/18)

TRA

[REDACTED] rapp.to e difeso come da procura in atti dall'Avv. Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli

RECLAMANTE

E

[REDACTED] in persona del legale rapp.p.t.,
[REDACTED]
[REDACTED] in persona del legale rapp.p.t., rapp.to e difeso giusta procura in atti
[REDACTED] giusta procura in atti

RESISTENTE

Conclusioni: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con ordinanza in epigrafe indicata il G.e. rigettava l'istanza di estinzione della procedura esecutiva rg. n. n. 14/18 dedotta con istanza dep. il 12.9.18 con la quale il ricorrente assume l'intervenuta estinzione del procedimento esecutivo ai sensi dell'art. 557 c.p.c., atteso il mancato deposito della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare nel termine di quindi giorni dalla consegna al creditore.



In particolare, con provvedimento del 16.02.18, il Giudice dell'esecuzione provvedeva sull'istanza di vendita fissando l'udienza di comparizione parti ex art. 569 c.p.c. per il giorno 19.06.18, provvedimento questo comunicato al debitore in data 13.03.18, mediante notifica, avvenuta a mani proprie.

In data 23.03.18 il debitore depositava istanza ex art. 630 c.p.c. con la quale contestava l'omesso deposito della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare e conseguente cessazione dell'efficacia del pignoramento ex art. 557 c.p.c., e veniva richiesta, quindi, l'estinzione della predetta procedura esecutiva.

L'istanza in oggetto veniva reiterata all'udienza del 19.06.18 fissata per la comparizione parti ex art. 569 cpc, ed a seguito dell'udienza il creditore procedente depositava in via telematica in pari data ispezione ipotecaria afferente l'immobile pignorato, dalla quale risulta la trascrizione del pignoramento avvenuta in data 05.02.18 da parte dello stesso creditore procedente a norma dell'art. 555 c.p.c.

Con istanza depositata il 12.9.18 il debitore allegava l'intervenuta estinzione della procedura, richiamando le precedenti istanze di estinzione non delibate dal g.e., tenuto conto del mancato deposito della nota di trascrizione del pignoramento all'atto dello svolgimento dell'udienza ex art. 569 c.p.c. nell'ambito della quale veniva dedotta l'istanza di estinzione ex art. 557 c.p.c.

1.2 Assume il reclamante il verificarsi dell'effetto estintivo della procedura esecutiva delineato dall'art. 557 c.p.c., atteso che solo una volta chiusa l'udienza di cui all'art. 569 c.p.c., ed allorquando era stata formalizzata l'istanza di estinzione, il creditore procedente depositava la nota di trascrizione del pignoramento in data 27.9.18, preceduta dal deposito telematico - in data 19.6.18 una volta chiusa l'udienza ex art. 569 c.p.c. - di ispezione ipotecaria afferente l'immobile pignoramento, dalla quale risulta la trascrizione del pignoramento avvenuta in data 05.02.18 da parte dello stesso creditore procedente a norma dell'art. 555 cpc (c.f.r. reclamo pag. 5).

1.3 In via preliminare, giova osservare come il provvedimento di fissazione di udienza ex art. 569 c.p.c. veniva comunicato al debitore in data 13.03.18, mentre in data 23.03.18 il debitore depositava una prima istanza ex art. 630 cpc con la quale contestava l'omesso deposito della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare e conseguente cessazione dell'efficacia del pignoramento ex art. 557 c.p.c., richiedendo quindi, l'estinzione della predetta procedura esecutiva.

Nel provvedimento impugnato il g.e. ha statuito sulla questione, atteso che il debitore ha reiterato tale istanza sia in sede di udienza del 19.6.18 che con l'istanza del 12.9.18.

2.1 La giurisprudenza di legittimità ha oscillato tra le due posizioni sulla natura della trascrizione come costitutiva ovvero meramente integrativa dell'efficacia del pignoramento immobiliare.

Nel primo arresto sul tema, la giurisprudenza ha affermato che “ la tesi di coloro che ravvisano nella trascrizione un elemento costitutivo del pignoramento non è sorretta da alcuna norma di diritto processuale ed è contraria, oltre tutto, alla funzione specifica cui detto istituto adempie nell'ordinamento positivo vigente “ (c.f.r. Cass. civ., III, 27 marzo 1965, n. 525; Cass. civ., III, 16 settembre 1997, n. 9231).

In decisioni più recenti, invece, la Suprema Corte ha abbracciato la teoria costitutiva, rilevando come “ la notificazione dell'ingiunzione ha una sua autonoma rilevanza, poiché



produttiva di effetti, processuali e sostanziali, nei rapporti tra il creditore pignorante ed il debitore pignorato. La trascrizione nei registri immobiliari è tuttavia necessaria per completare e perfezionare il pignoramento nella sua forma particolare così come disciplinata dall'art. 555 c.p.c. La lettera di questa norma, d'altronde, pone sullo stesso piano i due momenti della notificazione e della trascrizione “ (c.f.r. Cass. civ., III, sent. 20 aprile 2015 n. 7998).

2.2 Di recente la Suprema Corte ha abbandonato, *ex professo*, la dicotomia sulla trascrizione del pignoramento immobiliare, sviluppando più chiaramente il criterio ermeneutico dello scopo della norma, affermando che, alla luce della nuova formulazione dell'art. 557 c.p.c., il mancato deposito, da parte del creditore procedente, della nota di trascrizione del pignoramento entro quindici giorni dalla sua restituzione da parte dell'ufficiale giudiziario ovvero del conservatore dei pubblici registri immobiliari (a seconda che all'espletamento della formalità abbia provveduto, rispettivamente, il primo ovvero il medesimo creditore procedente) determina la perdita di efficacia del pignoramento.

In proposito si è osservato che “ *data la finalizzazione dell'esecuzione immobiliare ed in vista dell'assicurazione della fruttuosità del trasferimento si spiega come il momento di instaurazione del procedimento esecutivo sia a sua volta soggetto all'onere della trascrizione. Si spiega così la previsione dell'art. 555 c.p.c., che disegna la struttura il pignoramento immobiliare, al di là della già segnalata diatriba sulla rilevanza dei due elementi, come fattispecie che contempla in ogni caso come necessaria e doverosa la trascrizione del pignoramento, quale atto di inizio del processo esecutivo.*

Nel nuovo testo dell'art. 557, comma 2, come sostituito dalla riforma del 2014, è ora previsto che l'adempimento dell'obbligo di deposito della nota di trascrizione debba avvenire entro un termine di quindici giorni dalla consegna al creditore dell'atto di pignoramento e ciò a pena di perdita di efficacia del pignoramento, mentre per il caso che alla trascrizione abbia provveduto il creditore procedente, a norma dell'art. 555, comma 3, è rimasta ferma, forse per dimenticanza del legislatore, la previsione contenuta nel testo precedente del comma, che continua ad imporre il deposito appena restituita la nota dal conservatore: ma un'evidente esigenza di coerenza impone di applicare anche al creditore sempre il termine di quindici giorni, così interpretando il perdurante riferimento ad un deposito "appena restituitagli" anche per evitare un sospetto di incostituzionalità per irragionevolezza della diversità di disciplina.

E' vero, poi, che il comma 3 della norma - dopo che il secondo ha prescritto che "il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento" e dopo che nell'ultimo inciso ha prescritto che, quando ricorra l'ipotesi dell'art. 555 c.p.c., comma 3 (cioè sia stato il creditore a curare la trascrizione), il deposito della nota di trascrizione deve avvenire appena restituita la stessa dal conservatore - non allude, nel prevedere che "il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositati oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore", anche al mancato deposito della nota di trascrizione.



Ma parrebbe palese che, per evitare una manifesta contraddizione con il disposto del comma 2, che accomuna al deposito di quanto previsto nel terzo anche quello della nota di trascrizione, anche il suo deposito, nonostante il silenzio del comma 3 debba avvenire e sia di norma sanzionato allo stesso modo. Si deve, infatti, pensare che tale silenzio sul deposito della nota di trascrizione concerna solo l'ipotesi eccezionale che, avendo proceduto l'ufficiale giudiziario alla trascrizione a norma dell'art. 555, comma 2, egli, a differenza di quanto prevede dell'art. 557 c.p.c., comma 1, abbia consegnato l'atto di pignoramento senza la nota di trascrizione perchè ancora non restituitagli ed essa sia stata da lui consegnata successivamente.

In questo caso dell'art. 557, comma 2, là dove impone al creditore il deposito entro quindici giorni dell'atto di pignoramento e delle copie conformi del titolo e del precetto, certamente può osservarsi e, quindi, deve osservarsi per tali atti. Invece, si deve a fortiori ipotizzare che l'osservanza da parte del creditore del termine per il deposito della nota di trascrizione non scatti se non quando la nota li viene restituita.

Nel diverso caso in cui alla trascrizione provveda il creditore procedente, il problema del raccordo fra la previsione come doverosa del deposito della nota di trascrizione nei quindici giorni dalla restituzione, che si legge nel comma 2 e la scomparsa del riferimento alla nota nel terzo, evidentemente non si pone, dato che il termine di quindici giorni di cui al comma 2, come s'è detto, decorre dalla restituzione della nota di trascrizione, cui fa riferimento l'ultimo immutato inciso del secondo comma stesso.

Importa, invece, rilevare che è agevole, comunque, nel nuovo regime, la conclusione che, senza deposito della nota di trascrizione del pignoramento, il processo esecutivo non può avere corso come evidenzia la sanzione della perdita di efficacia, che si riferisce, secondo l'ipotesi esegetica formulata, anche al mancato deposito della nota di trascrizione (con l'avvertenza che, evidentemente, sarà possibile il rilievo di eventuali fattispecie giustificative di una rimessione in termini in caso di inosservanza del termine) “ (così espressamente parte motiva Cassazione civile sez. III 11/03/2016 n. 4751 Giustizia Civile Massimario 2016).

2.3 Circa gli effetti del vizio procedimentale rappresentato dal mancato tempestivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento, deve rilevarsi come l'art. 557 c.p.c. comma 3 si esprime in termini di inefficacia del pignoramento, lasciando così intendere l'impossibilità del procedere dell'esecuzione, conseguendo pertanto una situazione di improcedibilità o di estinzione cd. atipica od anticipata del processo (cfr. in tal senso Corte di Cassazione, sez. III n. 7998/2015; Corte di Cassazione, sez. III n. 4751/2016).

Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, avendo il creditore procedente depositato il documento rappresentativo della nota di trascrizione del pignoramento oltre il termine di 15 giorni dal rilascio del stesso ed in assenza di richiesta concessione proroga per il deposito di tale documento, il pignoramento deve qualificarsi come inefficace, per violazione degli artt. 557 e 555 c.p.c., conseguendo la pronuncia di improcedibilità ed estinzione del procedimento esecutivo.

Circa il regime delle spese della presente fase, tenuto conto del richiamo a recente orientamento giurisprudenziale, il Collegio decide come dispositivo che segue ai sensi dell'art. 92 c.p.c.



P.Q.M.

dichiara estinta le procedura esecutiva n. 14/2018;

spese compensate.

Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 21.11.18

Si comunichi.

Il Giudice rel.

(dott. Andrea Ferraiuolo)

Il Presidente

(Dott. Giorgio Jachia)

